

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 107**

Disposizioni in materia di allineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di  
cooperazione allo sviluppo

21/04/2024 - 03:09

# Indice

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. DDL S. 107 - XIX Leg. .... | 1 |
| 1.1. Dati generali ....       | 2 |
| 1.2. Testi ....               | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 107 ....     | 4 |

## **1. DDL S. 107 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 107

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 107

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ALFIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di allineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo

Onorevoli Senatori. - La crisi pandemica, la sfida climatica e le conseguenze della crisi Ucraina sono soltanto i più recenti tasselli di una realtà che inequivocabilmente lega il futuro del nostro Paese al contesto europeo e internazionale. Per affrontare questo scenario, la cooperazione allo sviluppo è una risorsa per costruire relazioni di solidarietà e pace.

A tale riguardo, la comunità internazionale ha preso da tempo degli impegni precisi adottando l'Agenda 2030 e diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, che includono anche il sostegno ai partenariati globali e alla cooperazione allo sviluppo. In questo contesto, l'Italia ha riconfermato l'impegno di destinare lo 0,70 per cento della propria ricchezza nazionale in cooperazione; il nostro Paese, tuttavia, è ancora lontano da questo obiettivo: nel 2021 infatti ha raggiunto lo 0,28 per cento. Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è una ricchezza per tutto il Paese grazie all'azione delle donne e degli uomini delle istituzioni così come delle associazioni, delle autorità locali, dell'accademia, del sindacato e delle imprese attive, ciascuno con le proprie competenze, nel realizzare l'impegno per lo sviluppo sostenibile. L'Italia è presente nelle diverse aree di conflitto con le sue Ambasciate così come con gli uffici dell'Agenzia per la cooperazione internazionale e le iniziative della Cassa depositi e prestiti. Una presenza significativa che certamente deve essere rafforzata con adeguate strutture e risorse e che ha dimostrato il suo valore anche nelle più recenti crisi, dall'Afghanistan all'Ucraina.

Il programma elettorale del Partito Democratico prevedeva come punto centrale e qualificante il raggiungimento dello 0,7 per cento del PIL per le spese per la cooperazione allo sviluppo, alla luce del fatto che il nostro Paese, in un contesto internazionale caratterizzato da continue crisi, ha bisogno di strumenti adeguati per perseguire i propri interessi nazionali.

Inoltre, val la pena evidenziare come il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 23 giugno abbia affermato che « La politica italiana di cooperazione internazionale è, dunque, saldamente ancorata al paradigma costituito dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dai suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L'ultimo di essi richiama tutti i Paesi industrializzati a un impegno finanziario di aiuto pubblico da destinare allo sviluppo pari almeno allo 0,70 per cento del Reddito Nazionale Lordo ».

La XIX legislatura sarà dunque determinante per avvicinarci agli importanti obiettivi previsti per il 2030 in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il presente disegno di legge si pone quest'obiettivo e si offre al dibattito parlamentare quale contributo per un lavoro il più trasversale possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, in materia di raggiungimento*

*dell'obiettivo dello stanziamento annuale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dell'esercizio finanziario 2023, al fine di consentire il raggiungimento entro il 2030 dell'obiettivo dello stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come definito in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE - DAC), il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei documenti programmatici di finanza pubblica, definisce l'adeguamento progressivo degli stanziamenti inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati ».

Art. 2.

*(Fondo Agenda 2030)*

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un Fondo, denominato Fondo Agenda 2030, con una dotazione annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di attività di cooperazione allo sviluppo volte alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'ambito dell'Agenda 2030, di cui alla risoluzione A/RES/70/1\* dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro il 30 marzo di ogni anno, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere ulteriormente integrato in sede di legge di bilancio.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.